AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 3

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 56 miliardi per l'esercizio 1968 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1972. I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro medesimo. L'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1968, maggiorati degli interessi di preammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1969 al 1972 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dallo esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Versione in vigore dal 22 marzo 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi
Estremi	Legge 5 febbraio 1968, n. 113
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-dell-ente-nazionale-idrocarburi-1968/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it